

## Trust Onlus

di Amalia Chiara Di Landro

L'esperienza recente dei trust interni offre all'attenzione un'ulteriore tappa del "viaggio nella prassi professionale" relativa a questo istituto: si tratta di un atto istitutivo di trust Onlus e contestuale affidamento a trustee professionali di una somma di denaro.

Tenterò di descriverne brevemente lo schema, per poi proporre talune riflessioni su questa che si presenta come una peculiare caratterizzazione dell'istituto.

### ■ L'atto

Il Consiglio Direttivo di un Rotary club, associazione non riconosciuta con scopo statutario dello svolgimento di attività di solidarietà sociale, si propone di vincolare alcuni beni per incentivare la concessione di erogazioni, con modalità ispirate al microcredito<sup>(1)</sup>, da parte di un intermediario finanziario in favore di soggetti svantaggiati. Ciò per finanziare l'avvio, il mantenimento o lo sviluppo di attività imprenditoriali dei suddetti soggetti, in genere esclusi dal circuito del credito tradizionale e considerati "non bancabili", perché privi di mezzi per fornire garanzie di restituzione del prestito.

Dunque il Rotary club non intende erogare direttamente il finanziamento, ma rendersi garante della medesima operazione; l'esigenza è perciò quella di costituire un fondo autonomo e "segregato", in quanto separato dal patrimonio del club ed insensibile rispetto a qualunque vicenda relativa alla vita del club medesimo.

Alla presenza di due testimoni interviene in atto davanti a notaio ed al Presidente del suddetto Rotary, incaricato con delibera del Consiglio Direttivo, viene dunque istituito un trust Onlus, con scelta della legge regolatrice di Jersey, Isole del Canale (esclusa l'applicazione dell'art. 9A(2) e contestuale iniziale conferimento di 1.000,00 euro.

Vengono individuati taluni soggetti (Presidente attuale, *past president* e presidente *incoming*) quali guardiani e contestualmente, da parte di questi ultimi, vengono nominati taluni trustee professionali, che accettano la nomina e la somma vincolata.

L'ufficio di trustee viene composto da tre membri, e per il futuro viene stabilito che questi verranno nominati ogni tre anni "con criteri di democraticità". I trustee stipuleranno convenzioni con uno o più intermediari finanziari per definire i termini e le condizioni delle erogazioni.

*Amalia Chiara Di Landro - Ricercatore di diritto privato e docente di Diritto dei Trusts presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria.*

Il testo riproduce parte della relazione presentata al Convegno "Trust; viaggio nella prassi professionale tra interessi privati, pubblici e benefici" organizzato dall'Associazione "Il Trust in Italia", svoltosi a Reggio Calabria il 12-13 marzo 2010. Si ringrazia il Dott. Matteo Molinari per aver permesso l'esame dell'atto in commento, stipulato in Genova nel dicembre 2009.

Il medesimo atto di trust sarà commentato anche dal Dott. Matteo Molinari su un prossimo numero della Rivista.

### Note:

(1) Nell'ambito della c. d. finanza etica la concessione del credito è collegata più alla valutazione del merito della domanda (utilità sociale coniugata con la vitalità economica), che non alle garanzie offerte dal richiedente: il credito, cioè, non è necessariamente gratuito, ma praticato a condizioni di restituzione e tasso d'interesse (diverso da zero, ma tenuto il più basso possibile) tali da mettere il bisognoso beneficiario in condizione di restituire la somma ricevuta. Cfr. sul punto F. Torchia, *Il consumo di microcredito e la tutela della persona*, Napoli, 2006, p. 63.

Nel mercato italiano, in questo senso sono significative le esperienze delle Mutue Autogestione (MAG, nate a Verona nel 1978) e della Banca Popolare Etica (la cui struttura permette la possibilità di ricorrere all'azionariato diffuso), operativa dal 1999, enti deputati a raccogliere il risparmio e a remunerarlo ad un tasso inferiore a quello di mercato, soprattutto in favore di organizzazioni *no profit*.

Per l'analisi economica del fenomeno del microcredito, cfr. J. Morduch, *The Microfinance Promise*, *Journal of Economic Literature*, vol. XXXVII (December 1999), 1569-1614: "micro finance appears to offer a "winwin" solution, where both financial institutions and poor clients profit" (a p. 1570). Le ragioni del successo di questa pratica sono rintracciate "on innovation: new management structures, new contracts, and new attitudes" (a p. 1572).

Anche la legislazione italiana non è rimasta indifferente a tali peculiari prassi di finanziamento. Cfr. decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2 (G. U., 11 gennaio, n. 8) convertito, con modificazioni, in legge 11 marzo 2006, n. 81, "Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa", con cui, "per consentire lo sviluppo del programma di microfinanza, al fine di incentivare la costituzione di microimprese, anche nel settore agricolo, il Comitato nazionale italiano per il 2005 - anno internazionale del Microcredito è trasformato nel Comitato nazionale italiano permanente per il Microcredito"; D.P.C.M. 27 novembre 2008 (G.U., 23 gennaio 2009, n. 18), "Regolamento di amministrazione e contabilità del Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito".

(2) L'art. 9A della Trusts (Jersey) Law 1984 (nella versione consolidata con le modifiche apportate dalla Trusts (Amendment n. 4) (Jersey) Law 2006, entrata in vigore il 27 ottobre 2006) detta previsioni specifiche sui poteri ritenuti dal disponente. In argomento, E. Barla De Guglielmi - P. Panico - F. Pighi, *La legge di Jersey sul trust*, *Trusts*, Quaderni, n. 8, Milano, 2007.

## ■ La (eventuale) considerazione del trust come soggetto autonomo. Le obiezioni concettuali con riferimento al trust inglese

La considerazione del trust quale Onlus sollecita alcune riflessioni, per le quali è forse opportuno distinguere tra qualche chiarimento concettuale sul trust secondo il modello tradizionale inglese e l'analisi della prassi dei trust interni.

Tradizionalmente trust ed enti sono stati visti in chiave alternativa. Se ne sono evidenziate le peculiari, diverse caratteristiche: quale "rapporto di appartenenza segregato rispetto agli altri che fanno capo al medesimo soggetto"(3), infatti, il trust non è stato considerato soggetto di diritti.

Con riferimento all'istituto di origine inglese sono stati, anzi, evidenziati i vantaggi di una separazione patrimoniale volontaria, realizzata destinando taluni beni senza il ricorso al fenomeno – per taluni scopi eccessivo o inappropriato – dell'entificazione(4).

L'analisi giuridica(5), rilevando la suddetta incompatibilità del trust con l'idea di soggetto autonomo, ha posto in evidenza i seguenti aspetti:

a) Il trustee è direttamente titolare dei beni vincolati e ne può disporre, sia pure nei limiti dello scopo o sotto il controllo del guardiano. L'istituzione del vincolo può avvenire con la semplice redazione di un atto istitutivo, e senza soluzioni di secondo grado, che comportano il ricorso alla nozione tecnica di organo(6) per giustificare la capacità di agire delle persone giuridiche. Una capacità che, con riferimento agli enti personificati, sia detto per inciso, si risolve, in verità, in capacità di imputazione (degli effetti di atti compiuti da altri), a sua volta legata al concetto di competenza, che vale a segnare l'ambito e il limite entro il quale l'attività dell'organo medesimo può essere imputata all'ente(7). Tutte costruzioni delle quali, con riferimento al trust, non si sente il bisogno, non esistendo "alterità tra trust e trustee"(8).

b) Il trust può riguardare anche pochi cespiti (anche una singola posizione soggettiva) ed avere una durata molto limitata; gli enti in genere sono durevoli e riguardano un complesso di beni.

c) Al momento della cessazione del trust, non esiste alcuna attività di tipo liquidatorio; ciò perché il trust, vincolo su taluni beni basato sull'affidamento, semplicemente cessa quando le situazioni sulle quali si appuntava l'affidamento medesimo vengono tra-

sferite dal trustee ai beneficiari (o, nei trust di scopo, vengono ritrasferite al disponente o al soggetto indicato)(9).

La cessazione, poi, certamente non coincide con il venir meno dell'ufficio del trustee (che muoia, si dimetta o venga revocato), cui può succedergli un altro, con trasferimento di posizioni soggettive e beni (dal trustee originario al suo successore).

d) Nei confronti dei terzi il trustee, nel modello inglese (e a differenza di quanto previsto dalle leggi del modello internazionale), è sempre direttamente e illimitatamente responsabile, salvo rivalsa sui beni in trust e salvo diversa pattuizione(10).

Anche per il perseguimento di finalità di rilievo pubblico, i vantaggi del trust sono dunque da leggersi in un'ottica di maggiore semplificazione e sono connessi ad una riduzione dei costi e delle formalità, oltre che ad una maggiore rapidità e snellezza dell'amministrazione e alla mancanza di vincoli di dotazione di risorse finanziarie all'atto della creazione del vincolo (la dotazione iniziale nel caso in commento è, infatti, di 1.000,00 euro). La relativa istituzione richiede, infatti, solo l'autenticazione del notaio (non così per fondazioni ed enti *no profit*); la cessazione del trust non richiede un particolare adempimento (mentre difficoltà procedurali e costi accompagnano

### Note:

(3) M. Lupoi, I trust nel diritto civile, in Trattato di Diritto Civile diretto da R. Sacco, I diritti reali, vol. 2, Torino, 2004, p. 244.

(4) Cfr., in argomento, D. Corapi, Introduzione in G. C. Cheshire, Il concetto del trust secondo la common law inglese (1933), Torino, 1998, p. IX, nota 10.

(5) M. Lupoi, I trust nel diritto civile [*supra*, nota 3].

(6) Il quale "produce un risultato giuridico che il rapporto di rappresentanza non può mai determinare: l'imputazione dell'atto medesimo all'ente" (A. Falzea, voce "Capacità (teoria generale)", Enc. dir., Milano, 1960, a p. 32) e non solo dell'effetto.

(7) Così A. Falzea, voce "Capacità (teoria generale)" [*supra*, nota 6], a p. 33.

(8) M. Lupoi, I trust nel diritto civile [*supra*, nota 3], p. 293.

(9) M. Lupoi, I trust nel diritto civile [*supra*, nota 3], p. 292, segnala che la stessa espressione "cessazione degli effetti" del trust non è precisa e non ha una propria autonomia, in quanto "il trust cessa quando tutte le posizioni soggettive sono state trasferite: non occorre alcun atto formale, alcun "bilancio finale di liquidazione", alcuna dichiarazione del trustee di cessare dall'ufficio"; "la cessazione del trust non è altro che il momento nel quale il trustee si trova senza alcun bene vincolato in trust, ma anche senza alcuna obbligazione verso terzi".

(10) Secondo, ad esempio, la citata Trusts Jersey Law 1984, *as amended* 2006, invece, ove il trustee manifesti la propria qualità, sono i beni in trust a risponderne delle obbligazioni contratte.

l'estinzione di fondazioni ed enti); la gestione risulta più agile in quanto affidata ad un unico soggetto, coadiuvato o controllato dal guardiano (a differenza delle fondazioni, nelle quali organi collegiali più complessi, e sottoposti a controlli di altri organismi, presiedono alla vita dell'ente).

### ■ La prassi dei trust interni. Il trust soggetto autonomo (a fini fiscali)

Perché dunque si parla di trust Onlus e quali i margini per la considerazione del trust come soggetto autonomo?

Nella prassi, a fronte del quadro concettuale descritto, si constata anzitutto l'uso di espressioni ellittiche che fanno riferimento al trust in quanto tale: espressioni invalse nel linguaggio comune, per cui si dice, ad esempio, che un bene "appartiene a un trust".

Siffatte espressioni sono state spiegate con l'immanente prevalenza, nel trust, dell'elemento patrimoniale su quello personale ("La permanenza nel tempo di un patrimonio segregato tende a obiettivarlo, come se si trattasse di una fondazione o di altra persona giuridica"(11)), connessa anche alla considerazione che il trustee non è persona imm modificabile, potendo, anzi, essere sostituito per diversi motivi.

Oltre al dato lessicale, si registrano talune prassi giustificate da comodità pratica: ad esempio, quella di intestare un conto bancario a un trust(12).

Infine, e soprattutto, significative sono le scelte della legislazione e delle autorità fiscali (la legge finanziaria per il 2007 – legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi da 74 a 76 –, le successive circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 48/E del 6 agosto 2007 e n. 3/E del 22 gennaio 2008 con relative risoluzioni(13)) che hanno introdotto per la prima volta nell'ordinamento tributario italiano disposizioni organiche in materia di trust(14), includendolo in particolare tra i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES). Orientamento, quest'ultimo, confermato anche recentemente dalla nota disciplinaria sul cosiddetto "scudo fiscale" (art. 13 bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102), poi chiarita dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 43/E del 10 ottobre 2009, che ha indirettamente confermato la qualificazione del trust regolarmente istituito – non utilizzato quale strumento di interposizione fittizia – come soggetto autonomo d'imposta.

È di tutta evidenza come il profilo fiscale non sia marginale. Non lo è nell'analisi competitiva dei costi del trust rispetto agli altri strumenti tradizionali; non lo è pure nell'ottica dell'atto in commento, perché è anche questo aspetto che aiuta a giustificare l'apparente contraddizione iniziale.

L'adozione della formula Onlus pone, infatti, in primo piano questo aspetto: il termine non si riferisce, com'è noto, a una nuova tipologia giuridica di ente, ma a una qualifica rilevante in ambito tributario che, in presenza di determinati presupposti, può essere riconosciuta ad alcuni soggetti, destinatari conseguentemente di talune agevolazioni fiscali(15) (cfr. art. 10 D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale": di seguito, "legge Onlus"). Una qualifica generica valida, in presenza di tutti gli altri requisiti previsti dalla legge(16), per le varie figure di soggetti

#### Note:

(11) M. Lupoi, I trust nel diritto civile [supra, nota 3], p. 244.

(12) Cfr. con la prassi inglese dei *custodian trustees*, su cui M. Lupoi, I trust nel diritto civile [supra, nota 3], p. 299.

(13) Agenzia delle Entrate, circolare n. 48/E del 6 agosto 2007, in questa Rivista, 2007, 630, con commento di M. Lupoi, L'Agenzia delle Entrate e i principi sulla fiscalità dei trust, ivi, 497; circolare n. 3/E del 22 gennaio 2008, ivi, 2008, 211, con commento di G. Gaffuri, La nuova manifestazione di pensiero dell'Agenzia sulla tassazione indiretta del trust, ivi, 121.

(14) In materia di imposizione indiretta, l'art. 6 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 aveva previsto l'applicazione dell'imposta di registro sulla costituzione dei vincoli di destinazione sui beni e diritti; la legge (di conversione) 24 novembre 2006, n. 286 non ha convertito il suddetto art. 6, ed ha, invece, assoggettato la costituzione di vincoli di destinazione sui beni e diritti all'imposta sulla successioni e donazioni. La finanziaria 2007, che ha introdotto talune franchigie, presenta soprattutto il dato innovativo delle norme in materia di tassazione per trasparenza dei trust (con la distinzione tra trust trasparenti e opachi), oltre ad aver sancito definitivamente l'appartenenza del trust ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società. Cfr. sul punto anche la Direttiva 2003/48/CE del Consiglio del 3 giugno 2003 (e il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'8 luglio 2005), in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamento di interessi, per i trust (considerati "entità residuali") non esercenti attività commerciali; le Circolari dell'Agenzia delle Entrate del 6 agosto 2007, n. 48/E e del 22 gennaio 2008 n. 3/E (su cui cfr., fra l'altro, la Circolare ABI, serie tributaria, n. 10-12 maggio 2008, in questa Rivista, 2008, 428).

(15) M. V. De Giorgi, voce "ONLUS", Dig. Disc. Priv., Sez. Civ., Appendice, Milano, 2000, 594.

(16) Le Onlus non sono vincolate dunque da una particolare forma giuridica, ma si caratterizzano piuttosto perché il loro atto costitutivo o statuto, redatto in atto pubblico o scrittura privata autenticata, deve prevedere: lo svolgimento di attività di interesse sociale specificamente qualificate dalla legge (assistenza sociale e sanitaria; beneficenza; istruzione ecc.); l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, con il

(segue)

privi di scopo di lucro: associazioni riconosciute e non riconosciute; comitati; fondazioni; società cooperative ed altri enti di carattere privato con o senza personalità giuridica.

Rispetto ai requisiti indicati dalla legge, “lo status di persona giuridica è espressamente tenuto in non cale, confermando, ancora una volta, che oramai il legislatore ha preso atto della irrilevanza del requisito della personalità al fine di selezionare le organizzazioni meritevoli di speciale tutela”(17).

Dunque, nella prospettiva delle scelte di carattere fiscale potrebbe risultare – ancorché non del tutto coerente da un punto di vista concettuale – comunque non contrastante con il dettato normativo interno la considerazione del trust quale autonomo soggetto (si sottolinea: perché di soggettività tributaria si tratta), che potrebbe rientrare tra gli “altri enti di carattere privato” cui fa espresso riferimento l’art. 10, I comma legge Onlus.

Se ciò è vero, poiché in generale un regime di agevolazioni pone il problema delle elusioni, è comunque necessario delimitare l’ambito nel quale questo strumento può rivestire la suddetta qualifica: ciò che rientra nel più ampio profilo, di interesse per il civilista, di selezione delle figure compatibili con lo status di Onlus. Nella sostanza, è necessario verificare il rispetto dei requisiti richiesti dalla legge Onlus, verifica cui, del resto, risponde anche il dovere di iscrizione in registri, albi o elenchi (come l’Anagrafe unica delle Onlus).

Con riferimento ai suddetti requisiti pare dunque opportuna qualche riflessione:

a) Necessario rispetto dei requisiti formali dell’atto istitutivo e dello statuto.

L’art. 10 della legge Onlus prevede l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata o registrata per statuti e atti costitutivi degli enti cui sia da attribuire la qualifica in commento; ciò risulta comunque coerente con la prassi consolidata dei trust interni e la prescrizione dell’atto scritto ex art. 3 della Convenzione de L’Aja.

b) Le previsioni sul divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus o enti che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

L’atto istitutivo di trust dovrà prevedere norme che impongano obblighi al trustee di destinare quan-

to residui del fondo ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità.

Ciò influisce sulla scelta della struttura e del contenuto dell’atto istitutivo, anche ove si voglia realizzare, come nel caso in commento, un trust di garanzia, aggiungendo, però, ulteriori prescrizioni. In particolare, una strutturazione dell’atto istitutivo come trust familiare o successorio (con termine più lungo della durata del rapporto al quale accede la garanzia, possibilità di revoca del trustee, venuta meno la funzione di garanzia, e sostituzione con uno nuovo(18)) non sarebbe compatibile con la qualifica di Onlus, che esclude – per le prescrizioni indicate – che il patrimonio sopravanzato ritorni al disponente o ai suoi eredi.

c) La “disciplina uniforme del rapporto associativo”.

L’art. 10 della legge Onlus prevede, tra i requisiti delle Onlus, una “disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei

#### Note:

(continua nota 16)

“divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura; l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse; l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità; l’obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale; disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione”.

L’azione istituzionale non deve essere finalizzata alla produzione di utili, dovendo, cioè, tendere al pareggio tra le spese e le risorse provenienti dalle attività connesse – che possono essere esercitate con metodo imprenditoriale – ed eventualmente da altre fonti.

(17) M. V. De Giorgi, voce “ONLUS” [*supra*, nota 15], a p.596. In effetti è interessante notare che le parti si danno atto che l’istituzione di beni in trust rileva ai fini dell’applicazione della imposta sulle successioni e donazioni, richiamando le Circolari n. 48/E e n. 3/E del Ministero delle Finanze e che il trust, nell’atto istitutivo, viene qualificato “ai fini fiscali un ente non commerciale”.

(18) M. Lupoi, Parere su una ipotesi di trust di garanzia, in questa Rivista, 2002, 133. L’esigenza di revoca del trustee è connessa alla possibilità che il primo trustee sia di gradimento degli Istituti bancari e che, una volta cessata la garanzia, il disponente possa scegliere diverso trustee di sua fiducia.

regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione".

Anche per l'espresso riferimento agli associati, apparentemente questa sembra essere disposizione incompatibile con il trust. È da dire però che il Testo unico delle imposte sui redditi – D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito, "TUIR") – equipara agli associati i "partecipanti" e taluno<sup>(19)</sup> ha per questo ipotizzato che la locuzione "disciplina uniforme del rapporto associativo" possa essere riferita anche a soggetti o a categorie di soggetti a diverso titolo connessi con il trust: il requisito della democraticità dovrebbe riguardare – come, d'altra parte, previsto nell'atto istitutivo in commento – qualunque soggetto che "possa per legge o per statuto influenzare le decisioni dell'ente", e farebbe, dunque, riferimento anche alle regole sulla competenza e sulla composizione degli organi, all'adozione del metodo collegiale e del principio maggioritario all'interno dei medesimi (ad esempio, il trustee composto da più persone). D'altra parte, la legge Onlus menziona espressamente anche le fondazioni come forma organizzativa che possa assumere la suddetta qualifica.

## ■ Le conseguenze della qualificazione come trust Onlus

La qualifica di Onlus implica un quadro di agevolazioni fiscali, di cui di seguito si richiamano le più significative, finalizzate a favorire la capacità di autofinanziamento delle medesime organizzazioni.

Anzitutto, la non imponibilità di alcune operazioni: l'art. 12 della legge Onlus ha aggiunto un art. 111 *ter* al TUIR, prevedendo che, salvo che per le società cooperative, lo svolgimento di attività istituzionali con fine di solidarietà sociale da parte delle Onlus non costituisce esercizio di attività commerciale e i proventi derivanti dall'esercizio delle attività direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile.

Quanto poi ai trasferimenti al trust Onlus, l'art. 13-*bis*, lettera *i-bis*), TUIR (come modificato dall'art. 13 legge Onlus) prescrive che le erogazioni liberali effettuate alle Onlus (fino a un tetto massimo) sono detraibili dal reddito complessivo (oppure sono deducibili dal reddito d'impresa).

Quanto alle imposte indirette, l'art. 3, I comma, D. Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (come modificato dall'art. 19 legge Onlus) dispone l'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni per i trasferimenti alle suddette organizzazioni.

Anche in materia di imposta di registro, l'art. 1 della tariffa, parte prima (allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta in questione, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, modificato dall'art. 22 legge Onlus) dispone per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento a favore di Onlus l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa (a condizione che la Onlus dichiari in atto che intende utilizzare gli immobili, e che di fatto essi vengano utilizzati entro due anni dall'acquisto, allo svolgimento della sua attività istituzionale).

## ■ Conclusioni

Alle condizioni che si sono indicate potrebbe forse giustificarsi – pur con le riserve di carattere concettuale evidenziate – l'utilizzo del trust nel mondo *no profit*.

Quella indicata è una disciplina di favore che ha ispirato anche una proposta di legge in materia di trust in favore di persone portatrici di handicap: l'esame di questo disegno di legge, presentato il 10 luglio 2008 su iniziativa del deputato Migliori (n. 1471), mostra, infatti, una possibilità di opzione per il regime agevolativo (art. 15), la richiesta di iscrizione all'anagrafe unica del trust, da istituire presso il Ministero dell'economia e delle finanze e, più in generale, una significativa corrispondenza delle norme in tema di agevolazioni fiscali dei trust assistenziali (artt. 15-28) a quelle contenute nella normativa sulle Onlus (artt. 12-24).

La centralità del profilo fiscale pone in primo piano la considerazione dell'importanza delle sollecitazioni provenienti proprio dalla prassi dei trust in Italia, raccolte nel rispetto dei limiti di legge, laddove non si traducano in nuove soluzioni normative. Soprattutto in tale ultimo caso, ciò costituisce anche l'occasione per riflettere – ma questa è un'altra storia – su una dinamica di produzione delle soluzioni che vede la fonte della regola diventare non presupposto ma effetto dell'esperienza giuridica<sup>(20)</sup>.

### Note:

(19) V. Stuppia, La natura di ente commerciale, in Atti del IV Convegno Nazionale Associazione "Il Trust in Italia", consultabile sul sito Internet dell'Associazione <http://www.il-trust-in-italia.it>.

(20) "La fonte della regola non sempre preesiste alla fattispecie, ma può essere dalla medesima determinata": così N. Lipari, Relazione presentata al terzo Congresso Nazionale dell'Associazione "Il Trust in Italia", svoltosi a Roma il 21-23 Ottobre 2005, consultabile sul sito Internet dell'Associazione [supra, nota 19].